

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici*  
*Politica Locale Urbana e rurale - Rapporti con la C. E. E.*

DISEGNO DI LEGGE

"MODIFICA LEGGE REGIONALE 13/3/1980, n. 16 "

Relatore: cons. Marroccoli Tommaso

Signor Presidente

Colleghi Consiglieri,

la legge regionale n.16 del 13/3/1980 all'ultimo comma dell'art.II proroga la validità delle disposizioni concernenti la funzione di coordinamento sino all'entrata in vigore della legge regionale sull'Ordinamento degli Uffici e, comunque, non oltre il 30/6/1981.

Il relativo disegno di legge, da tempo approvato dalla Giunta, si trova tuttora all'esame della competente Commissione consiliare ed è in fase di confronto con le OO.SS.: è prevedibile quindi che il suo esame non potrà concludersi entro il termine fissato dalla precedente normativa.

Appare chiara la necessità di integrare quella disposizione prorogando ulteriormente un termine che assicurando la titolarità degli uffici a livello di responsabilità tecnica evita palesi turbative al normale funzionamento della struttura che verrebbero ritrovarsi in situazione di assoluta "acefalia".

Questo il fine del disegno di legge che si pone all'ottica più generale della tutela dell'organizzazione garantita dalla fonte primaria costituzionale all'art.97.

## Art. 1

L'articolo 11, ultimo comma, della legge regionale 13/3/1980, n. 16, é sostituito dal seguente:

"In via transitoria le disposizioni contenute negli artt. 39-40-49 e 97 della l. r. 25/3/1974, n. 18, continuano a disciplinare la materia specifica fino all'entrata in vigore della legge regionale sull'ordinamento degli uffici regionali" e comunque non oltre il 30.6. 1982."